REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE ESTERNE ALLA SCUOLA

La concessione della palestra in uso alle Società Sportive è oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto e di questa deve tener conto l'Amministrazione Comunale per quanto di Sua competenza.

Art. 1 – L'uso della palestra dell'Istituto Comprensivo Campli è concesso esclusivamente alle Società Sportive del territorio per scopi inerenti l'attività sportiva, nei giorni e nelle ore libere da impegni scolastici, alle condizioni indicate negli articoli successivi.
Art. 2 – L'accesso alla palestra è consentito ai soli atleti, allenatori e dirigenti delle Società autorizzate, debitamente qualificati come tali ed esclusivamente nelle ore stabilite.
Art. 3 – Gli atleti devono essere accompagnati dal loro istruttore che ha l'obbligo di vigilare sempre, dall'ingresso all'uscita dalle strutture e dall'inizio alla fine di qualunque attività programmata (lezioni, allenamenti, gare).
Art. 4 – E' consentito agli atleti delle Società autorizzate di giovarsi di tutte le attrezzature fisse e non, esistenti in palestra, purché alla presenza e sotto la personale responsabilità di un allenatore o di un dirigente.
Art. 5 – Il contegno durante la permanenza in palestra deve essere improntato alla massima correttezza da parte degli operatori sportivi e degli atleti. E' vietato comunque:
- Organizzare nella palestra manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico, tranne che queste non siano concordate preventivamente con la Scuola (presentando un calendario annuale delle manifestazioni agonistiche) oppure esplicitamente richieste dal Comune che si assumerà, in tal caso, la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza;
- Utilizzare scarpette non idonee;
- Trasportare o installare qualsiasi attrezzo sportivo permanente senza l'autorizzazione formale del consiglio di istituto.

Art. 6 –Alle società sportive autorizzate è fatto divieto di riservarsi spazi/chiudere/utilizzare come deposito qualunque locale annesso alla palestra; a tutte le società richiedenti la concessione potrà essere concordato l'utilizzo di un comune locale annesso alla palestra, fatti salvi gli spogliatoi, gli ambienti per il personale medico e qualunque altro locale con annessi i servizi sanitari che rimangono di utilizzo comune per la scuola e le società autorizzate.
Art. 7 –Tutti i danni eventualmente provocati o che venissero notati, all'immobile o alle attrezzature dovranno essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico che informerà il Comune in quanto di Sua competenza.
Art. 8 – La Società autorizzata, oltre alle responsabilità patrimoniali, si assume la responsabilità civile per eventuali danni arrecati a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico da qualunque responsabilità.
Art. 9 – Le associazioni sportive si assumono l'impegno nei confronti della Scuola per quanto riguarda le pulizie della palestra e dei locali annessi e invieranno alla stessa un calendario, **firmato congiuntamente dalle società**, con il/i nominativo/i del personale responsabile delle pulizie; le pulizie dovranno essere effettuate tassativamente a fine giornata, al termine delle attività. In mancanza di riscontro tra quanto dichiarato nel calendario delle pulizie e la pulizia effettiva, la scuola, sentito il parere del consiglio di Istituto, si riserva il diritto di non autorizzare il proseguimento delle attività per le società sportive inadempienti.
Art. 10 – Le domande di concessione saranno presentate direttamente alla Scuola oppure tramite il Comune che, di volta in volta, provvederà a richiedere l'assenso del Consiglio d'Istituto;
Art.11 - Nelle richieste di concessione/utilizzo si dovrà indicare, oltre alla Società richiedente: il nominativo del/dei responsabili (ai quali sarà attribuito anche l'obbligo di vigilanza sul rispetto del divieto di Fumo), l'attività che sarà svolta, il periodo per cui viene richiesta la concessione, l'orario,

il recapito dei responsabili e una dichiarazione da questi sottoscritta in cui si accetta il presente Regolamento.
Art. 12 –L'assenso dovrà essere richiesto normalmente con anticipo di almeno dieci giorni rispetto all'inizio della concessione. L'assenso, quando non sia possibile la convocazione del Consiglio di Istituto, sarà accordato dal Dirigente Scolastico che chiederà la ratifica del provvedimento alla prima seduta successiva del Consiglio stesso.
Art. 13 – L'assenso già accordato potrà essere revocato in qualsiasi momento e senza preavviso, qualora dovessero sopravvenire improrogabili esigenze scolastiche o quando non fosse rispettata una sola delle clausole sopra indicate.
Art. 14 –La Società sportiva si impegna a rendere liberi i locali per l'Istituzione scolastica in occasione di manifestazioni che ne richiedano l'utilizzo; di ciò la Società sportiva sarà informata con un anticipo di almeno cinque giorni.
Art. 15 – Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituto www.iccampli.edu.it ed è affisso nei locali della palestra; tutti coloro che li utilizzano sono tenuti al rispetto delle norme in esso contenute.

Il Dirigente Scolastico
Antonietta Di Taranto